

ILLEGITTIMO IL DINIEGO DI RIMBORSO IVA PER LE SPESE PRODROMICHE ALL'ATTIVITÀ ECONOMICA IN PRESENZA DI CONCRETI ATTI DI AVVIAMENTO

- Sentenza del 21/01/2026, dep. il 04/02/2026, n. 484 della Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Milano, Sez. 11

Composizione

- Pres. Di Gaetano
- Rel. Schiavini

279 TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - 414 DETRAZIONI - TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO (I.V.A.) - DETERMINAZIONE DELL'IMPOSTA - DETRAZIONI

Crediti IVA – Rimborso - Attività prodromica ad una attività non ancora avviata - Principio di neutralità – Detrazione – Presupposti - Indici oggettivi di concreta intenzione di avviare l'attività e di collegamento con la stessa.

Massima

In tema di IVA, in applicazione del principio di neutralità dell'imposta armonizzata, il diritto alla detrazione e al conseguente rimborso dell'IVA assolta sugli acquisti spetta anche con riferimento alle spese sostenute nella fase meramente preparatoria o prodromica di un'attività economica non ancora avviata, purché il contribuente dimostri, mediante elementi oggettivi e verificabili, sia il collegamento funzionale tra i costi sostenuti e l'attività imprenditoriale programmata, sia la concreta ed effettiva serietà del progetto economico cui le operazioni passive sono preordinate; ne consegue l'illegittimità del diniego di rimborso fondato esclusivamente sulla mancata attivazione dell'impresa o sulla mancata produzione di operazioni imponibili, ove risultino comprovati atti e iniziative idonei a evidenziare l'effettiva destinazione delle spese alla futura attività economica. (In applicazione di tale principio, la Corte ha ritenuto illegittimo il diniego di rimborso dell'IVA relativa a costi sostenuti per la realizzazione di un impianto fotovoltaico, valorizzando, quali indici oggettivi della concreta attuazione dell'iniziativa imprenditoriale, l'effettiva disponibilità delle aree interessate, l'ottenimento della valutazione di impatto ambientale favorevole, la richiesta al gestore della rete del benessere per la connessione alla rete elettrica e l'istanza di convocazione della Conferenza di servizi per il rilascio del Parere Autorizzatorio Unico Regionale).

Rif. Normativi

D.P.R. 26/10/1972, n. 633, art. 4

D.P.R. 26/10/1972, n. 633, art. 19

Conformi

- Cass., Sez. 5, 08/05/2025, n. 12232
- Cass., Sez. 5, 09/03/2023, n. 11213
- Cass., Sez. 5, 21/01/2021, n. 7344
- Cass., Sez. 5, 3/10/2018, n. 23994
- C.G.U.E., 08706/2000, in causa C-400/98
- C.G.U.E., 28/02/2018, in causa C-672/16.

Anno pubb. - 2026